STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE GENOVESE
Piazza Paganica n. 13 – 00186 Roma (RM)
Via Mazzini 23/a – 85100 Potenza (PZ)

Oggetto: ricorsi giurisdizionali averso i decreti del Ministero della Giustizia di indizione: i) del concorso per "Direttori", pubblicato in Gazz. Uff. del 17.11.2020; ii) del concorso per funzionari giudiziari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.93 del 27.11.2020

L'articolo 252 del c.d. decreto "rilancio" (d.l. 19.05.2020, n. 34), convertito in legge con modificazioni dalla l. 17.07.2020, n. 77, ha previsto l'avvio della di reclutamento di "400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, **con la qualifica di direttore - Area III/F3**". Sulla base di questa previsione legislativa il Ministero della Giustizia ha adottato il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.11.2020, con il quale ha indetto il concorso, **per titoli e colloquio**, per l'assunzione su base distrettuale, di complessive n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore, da inquadrare nell'area funzionale Terza, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria

Per la partecipazione al procedimento concorsuale **il bando limita illegittimamente l'accesso a coloro che siano in possesso <u>di almeno uno dei seguenti "titoli" di ammissione</u>:** i) avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria, **<u>nella qualifica di funzionario giudiziario, per almeno cinque anni, senza demerito</u>**; ii) avere svolto le funzioni di <u>magistrato onorario, per almeno cinque anni</u>, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; iii) essere stato iscritto all'albo professionale degli <u>avvocati, per almeno cinque anni</u> consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; iv) avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi <u>attività di docente di materie giuridiche</u> nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche presso scuole secondarie di secondo grado; v) essere <u>da almeno due anni ricercatore in materie giuridiche</u>; vi) avere prestato servizio nelle <u>forze di polizia ad ordinamento civile o militare</u>, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni; vii) avere conseguito il titolo di <u>dottore di ricerca in materie giuridiche</u> e avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea); viii) avere svolto attività lavorativa per <u>almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione</u> in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Inoltre, l'art. 252 del decreto rilancio e il bando di concorso "duplicano" illegittimamente il valore dei suddetti titoli di accesso, attribuendo anche dei punteggi ulteriori per ogni anno di anzianità eccedente il periodo minimo individuato come titolo di accesso. In tal modo vengono ad essere di fatto esclusi dalla procedura concorsuale tutti coloro che, pur vantando un titolo idoneo alla partecipazione, hanno maturato meno anni di servizio rispetto ad altri.

A fronte di simili e irragionevoli limitazioni per la partecipazione al concorso, è imminente un ricorso giurisdizionale al TAR diretto a contestare la violazione dei principi relativi ai pubblici concorsi, dal momento la partecipazione è subordinata al possesso di titoli che non afferiscono al profilo funzionale e che nulla dimostrano in merito all'effettiva capacità di svolgere le funzioni nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.

Pertanto, il ricorso al TAR <u>è diretto a contestare i titoli di accesso e i criteri di attribuzione dei punteggi</u>, in modo tale da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dipendenti già inquadrati in area III, che altrimenti sarebbero esclusi, al procedimento concorsuale per la qualifica di "direttore" perché già appartenenti a ciascuno dei seguenti profili professionali: funzionari contabili, funzionari informatici, funzionari linguistici, funzionari UNEP, funzionari statistici, funzionari dell'organizzazione, funzionari bibliotecari, funzionari giudiziari.

* * *

Lo stesso articolo 252 del c.d. decreto "rilancio" (d.l. 19.05.2020, n. 34), convertito in legge con modificazioni dalla l. 17.07.2020, n. 77, ha consentito anche l'indizione della procedura di reclutamento di "**<u>centocinquanta unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario</u>**, da inquadrare nell'Area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia", da assegnare agli uffici giudiziari che hanno sede **nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna**. Sulla base di questa previsione legislativa il Ministero della Giustizia ha adottato il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 27.11.2020, con il quale ha indetto il concorso, **per titoli ed esame orale**, per l'assunzione su base distrettuale, di complessive n. 150 unità di personale.

Anche in questo caso il bando è caratterizzato da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, in quanto consente la partecipazione dei soli candidati che abbiano prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per almeno tre anni, senza demerito (oltre ai soliti magistrati onorari, avvocati, docenti di materie giuridiche presso scuole secondarie di secondo grado, ricercatori, forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, dottori di ricerca in materie giuridiche, dipendenti della pubblica amministrazione). Anche in questo caso il bando "duplica" illegittimamente il valore dei suddetti titoli di accesso, attribuendo anche punteggi ulteriori per ogni anno di anzianità eccedente il periodo minimo individuato come titolo per l'accesso. In tal modo vengono ad essere di fatto esclusi dalla procedura concorsuale tutti coloro che, pur vantando un titolo idoneo alla partecipazione, hanno maturato meno anni di servizio rispetto ad altri.

Pertanto, anche in questo caso il ricorso al TAR è diretto a contestare i titoli di accesso e i criteri di attribuzione dei punteggi, in modo tale da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, che altrimenti sarebbero esclusi, al procedimento concorsuale per il profilo di funzionario giudiziario, Area funzionale terza, fascia economica F1.